



Circolare Speciale **44/2023** Straordinaria

pagine: 3

Affrancamento di quote o azioni di OICR entro il 30.06.2023

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di affrancare i maggiori valori degli Oicr detenuti (al di fuori del reddito d'impresa) dai contribuenti che operano nell'ambito del regime dichiarativo o amministrato (è escluso il regime del risparmio gestito).

L'affrancamento dei redditi di capitale e/o dei redditi diversi richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 14% calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione. Si tratta di una opportunità da valutare che interessa potenzialmente tutti i detentori di investimenti in Oicr (ad esempio: quote di fondi comuni di investimento, Etf, Sicav, ecc.) e che potrebbe rivelarsi vantaggiosa in quanto l'imposta sostitutiva si calcola sul valore al 31.12.2022 al netto del costo di acquisto, nonché per la minore aliquota dell'imposta sostitutiva del 14% rispetto alla tassazione del 26% normalmente applicata.

L'affrancamento non appare conveniente, invece, in relazione agli Oicr che investono interamente in bond emessi da Paesi white list, per i quali la tassazione ordinaria è del 12,50% e, dunque, più vantaggiosa del 14%.

L'opzione deve essere comunicata entro il 30.06.2023 all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia o amministrazione del portafoglio. Nel caso di quote o azioni non detenute presso un intermediario residente, l'opzione dovrà essere esercitata con il modello Redditi, mentre l'imposta andrà versata unitamente al saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (tipicamente entro il 30.06.2023).

AFFRANCAMENTO DI POLIZZE E OICR

Art. 1, cc. 112-114 L. 29.12.2022, n. 197

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di affrancamento di polizze vita e OICR. Tale opzione deve essere valutata caso per caso.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO	⇒ Rientrano nell'agevolazione polizze ramo I e ramo V.
	⇒ OICR, ossia i fondi comuni d'investimento, le Sicav e gli ETF .
AMBITO SOGGETTIVO	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Possono usufruire dell'agevolazione:<ul style="list-style-type: none">.. le persone fisiche non esercenti attività d'impresa;.. le società semplici, le società e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir;.. gli enti non commerciali, per la parte non riferibile all'esercizio di attività d'impresa;.. i soggetti non residenti, per la parte non riferibile a stabili organizzazioni in Italia.
AGEVOLAZIONE	⇒ La legge di Bilancio prevede la possibilità di versare un' imposta sostitutiva del 14% in luogo dell'ordinario 26%. ⇒ Base imponibile ⇒ <ul style="list-style-type: none">• OICR: differenza tra il valore alla data del 31.12.2022 ed il costo di acquisto/sottoscrizione.• Polizze: differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati. <p>Il costo di acquisto/sottoscrizione/premi versati è sostituito con il valore alla data del 31.12.2022.</p>
OPZIONE DI AFFRANCAMENTO	⇒ Occorre esercitare l'opzione di affrancamento entro il 30.06.2023 mediante comunicazione all'intermediario presso cui si intrattiene il rapporto. ⇒ Il versamento deve essere effettuato entro il 16.09.2023 dall'intermediario che ne riceve provvista dal contribuente. ⇒ In assenza di rapporto con un intermediario finanziario, l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi . ⇒ L'opzione si applica a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea possedute alla data del 31.12.2022 , nonché alla data di esercizio dell'opzione .
ESCLUSIONI	⇒ Oltre alle polizze vita ramo III, è esclusa la possibilità di esercitare l'opzione per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali è stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito" di cui all'art. 7 D. Lgs. 461/1997. ⇒ Non possono essere oggetto di affrancamento le polizze scadenti entro il 31.12.2024. ⇒ In caso di affrancamento di polizze, queste non sono riscattabili fino al 1.01.2025. ⇒ Sono escluse dall'affrancamento le polizze di ramo I e V le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di OICR, di fondi interni, a indici o ad altri valori di riferimento. ⇒ Non sono ammessi affrancamenti parziali di polizze, poiché la base imponibile è determinata come differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati.

APPROFONDIMENTI

CONVENIENZA PER OICR

- La convenienza deve essere valutata caso per caso.
- **Esempio 1**
 - Tizio ha comprato quote di un fondo comune per € 100 che, alla data del 31.12.2022, valgono € 130 e si ipotizza che la cessione nel 2024 a € 150:
 - .. aderendo all'affrancamento, si pagherà il 14% su € 30 (130-100), ossia € 4,2;
 - .. nel 2024 si vendono le quote incassando € 150, pagando il 26% su € 20 (150-130), ossia € 5,2 per un totale di € 9,4;
 - .. senza adesione si paga il 26% su € 50 (150-100), ossia € 13.
- **Esempio 2**
 - Tizio ha comprato quote di un fondo comune per € 100 che, alla data del 31.12.2022, valgono € 130 e si ipotizza che la cessione nel 2024 a € 120:
 - .. aderendo all'affrancamento, si paga il 14% su € 30 (130-100), ossia € 4,2;
 - .. nel 2024 si vendono le quote incassando € 120; nessun pagamento in quanto il valore è inferiore a quello al 31.12.2022;
 - .. senza adesione si paga il 26% su € 120 (120-100), ossia € 5,2.

In caso di proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella White list e da enti territoriali di tali Stati, si applica un criterio forfetario di tipo patrimoniale, secondo cui i proventi si considerano riferibili a tali emittenti in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli OICR investita nei suddetti titoli.

CONVENIENZA PER LE POLIZZE

- Come per gli OICR la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
- Ai fini del calcolo di convenienza, per le polizze vita la tassazione è pari al:
 - .. 12,50% sul maturato ante 31.12.2011;
 - .. 20% sul maturato dal 1.01.2012 al 30.06.2014 (12,50% per i titoli di stato in white list);
 - .. 26% sul maturato dal 1.07.2014 (**12,50% per i titoli di stato in white list**).

Le polizze hanno spesso delle clausole di rendimento minimo garantito - specie se emesse in periodi di tassi elevati o comunque crescenti - e ciò porta le Compagnie a tutelarsi maggiormente investendo in titoli di Stato che **hanno una tassazione al 12,50% e, quindi, inferiore all'aliquota di affrancamento**.

- Procedendo all'affrancamento si rinuncia alla capitalizzazione composta degli interessi al lordo dell'imposta.
- **Esempio 1**
 - Sottoscrizione avvenuta prima del 31.12.2011
 - Premi versati in data 1.01.2010 pari a € 100.000.
 - Rendimenti annui ipotizzati:
 - .. fino al 2011 pari al 5,00%;
 - .. dal 2012 al 30.06.2014 pari al 3,00%;
 - .. dal 1.07.2014 pari al 1,50%.
 - Alla data del 31.12.2022 si avrà:
 - .. imposta senza affrancamento € 7.140;
 - .. imposta con affrancamento € 4.863.
- **Esempio 2**
 - Sottoscrizione avvenuta post 31.12.2011
 - Premi versati in data 1.01.2015 pari a € 100.000.
 - Rendimenti annui ipotizzati pari al 1,50%.
 - Alla data del 31.12.2022 si avrà:
 - .. imposta senza affrancamento € 3.289;
 - .. imposta con affrancamento € 1.771.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC

- Poiché l'opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, non può essere utilizzata con riguardo al reddito d'impresa in quanto il reddito prodotto dalle società ed enti commerciali residenti, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

La sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata solo dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) del Tuir, in quanto il c. 3 dell'art. 151 del Tuir dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.